

Il Collegio dei docenti dell'I.I.S. "A. Da Schio" di Vicenza, riunito il giorno 9 maggio 2011,

dopo aver dato una valutazione negativa della metodologia didattica sottesa alle prove INVALSI, sulla base delle seguenti motivazioni:

- questi test non si collocano in un progetto organico di analisi e di miglioramento del processo scolastico;
- risultano avulsi rispetto alle progettazioni interne alle varie scuole (il modello uguale per tutto il territorio nazionale non può prevedere percorsi particolari);
- diventano motivo discriminante tra classi e insegnanti;
- spingono i docenti a modificare la propria programmazione, elaborata sulla realtà concreta della classe, piegandola invece all'addestramento ai quiz;
- vengono proposti in una fase di politica scolastica caratterizzata da reiterate iniziative ministeriali volte a peggiorare l'offerta formativa, finalizzate esclusivamente a logiche di risparmio economico, e appaiono come un tentativo di scaricare sui docenti e sugli studenti la responsabilità del peggioramento dei risultati ottenuti;
- rischiano di fare apparire le scuole frequentate dai ceti svantaggiati delle periferie, in cui i risultati ottenuti dai ragazzi sono necessariamente inferiori anche a fronte di un grande lavoro da parte dei docenti, come dei rami secchi e improduttivi da tagliare, anziché come agenzie su cui è necessario impiegare le migliori risorse;
- Il sistema nazionale di valutazione spinge a standardizzare l'insegnamento, uniformando le scelte didattiche alle richieste dei test, senza più tener conto delle caratteristiche del territorio, delle singole classi e dei singoli alunni, riducendo drasticamente il pluralismo nella scuola;

CONSIDERATO

- Che non esiste alcuna norma che preveda l'obbligatorietà della somministrazione delle prove INVALSI nelle scuole italiane da parte del personale docente;
- Che il contratto nazionale di lavoro non prevede alcun obbligo di questo tipo per gli insegnanti, né tra quelli di servizio né fra quelli della funzione docente;
- Che la Nota Miur del 30 dicembre 2010 ("la valutazione riguarderà obbligatoriamente tutti gli studenti delle predette classi delle istituzioni scolastiche, statali e paritarie) non è fonte di diritto e non può quindi in alcun modo modificare le norme che regolano le competenze del Collegio docenti, fra le quali non c'è in alcuna forma il ruolo amministrativo-organizzativo delle prove INVALSI;
- Che né il Ministero, né l'INVALSI si sono espressi in termini di obbligo per i docenti, ma di sollecitazione ed invito (che come tale può anche non essere accettato);
- Che l'INVALSI è un organismo esterno alle istituzioni scolastiche ed autonomo, con propria funzione istituzionale e che pertanto non può avvalersi del personale docente, ma semmai dovrebbe esercitare la sua funzione all'esterno delle scuole stesse e con personale proprio (come nel caso degli esami per ECDL o per il riconoscimento delle abilità linguistiche);
- Che tutte le attività connesse con le prove sono quindi lavoro aggiuntivo non professionalmente riconosciuto;
- Che l'art. 7 c. 2 del Testo unico sulla scuola conferisce "competenza generale" al Collegio docenti in campo didattico e che nessuna attività extra-curriculare può essere svolta in orario di servizio, se non specificatamente approvata dagli organi collegiali competenti (Collegio dei Docenti e Consigli di Classe);
- Che nelle ore di lezione i docenti devono svolgere altre attività regolarmente programmate, in particolare nel mese di maggio, momento delicatissimo per gli studenti,

che non dovrebbero essere distratti dalla preparazione ai test Invalsi, rubando così tempo ed energie allo studio per il raggiungimento degli obiettivi didattici programmati;

- Che l'obbligo alla somministrazione delle prove INVALSI nell'orario di servizio può essere inteso come un'ingerenza impropria, contraria alla libertà di insegnamento, poiché i docenti potrebbero non essere interessati allo svolgimento dei Test o, ancor più, non dividerne la forma;
- Che il Dirigente Scolastico deve esercitare i propri diritti sempre nel rispetto delle competenze degli Organi Collegiali (comma 2, art 25 del D.L.vo n° 165/2001), senza coinvolgere il personale in attività non liberamente scelte e non funzionali alla didattica dell'Istituto, né inserite nel POF;
- Che il rifiuto da parte dei docenti di collaborare alla somministrazione delle prove non è da intendersi come contrarietà alla valutazione del sistema scolastico ma vuole respingere un sistema estraneo ai processi di insegnamento-apprendimento ritenuti efficaci e, tra l'altro, imposto dall'esterno con una logica autoritaria e non condivisa;

Ferma restando la necessità di adeguare l'azione educativa con nuove e più organizzate metodologie didattiche (anche in riferimento a standard cognitivi), allo scopo di agevolare la valutazione dei percorsi individuali degli alunni rispetto agli obiettivi da raggiungere,

DELIBERA

la propria NON DISPONIBILITA' alla collaborazione per lo svolgimento delle prove INVALSI per la rilevazione degli apprendimenti per l'anno scolastico 2010/2011.

Approvata a maggioranza con 58 favorevoli, 16 contrari e 23 astenuti.